

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 01391/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2025, proposto da Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia; Lega Anti Vivisezione; Lndc Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale; Lega Italiana Protezione degli Uccelli; Oipa Italia Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco n. 63;

***nei confronti***

dell'Associazione dei Migratoristi Italiani - Annu del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Fratta Pasini, Giovanni Vanti, Roberta Quintarelli, Andrea De Luca, Matteo Salvatore, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Fratta Pasini in Verona, P.tta Chiavica n. 2;

della Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

dell'Unione Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro; dell'Archi Caccia; della Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane; dell'Ente Produttori Selvaggina; dell'Associazione Italiana della Caccia, tutte in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, non costituite in giudizio;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

dell'Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Zocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

-della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 649 dell'11.6.2025, pubblicata sul B.U.R. n. 74 del 11.6.2025, parte seconda, avente ad oggetto la "Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)";

-del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, incardinato nel Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, assunto al prot. n. 0214931 del 15.5.2025 (allegato A alla deliberazione G.R. n. 649 del 11.6.2025).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. (cfr. *“sospenda gli effetti del punto 2, lett. g), n. 6) in relazione alla protrazione della caccia alle tre specie di uccelli acquatici: Canapiglia (Mareca strepera), al Germano reale (Anas platyrhynchos) ed alla Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) sino al 31 gennaio 2026 e il punto 2, lett. h), n. 2) che riguarda la caccia al Tordo sassello sino al 31 gennaio 2026”*);

Ritenuto che, nel contemperamento degli opposti interessi, sia necessario mantenere la *res adhuc integra* sino alla trattazione dell'istanza cautelare nei modi ordinari alla camera di consiglio di cui al dispositivo, per cui è opportuno sospendere nelle more la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 649 dell'11.6.2025, pubblicata sul B.U.R. n. 74 del 11.6.2025, parte seconda, avente ad oggetto la Stagione venatoria 2025/2026, nelle parti in cui ha previsto (punto 2, lett. g, n. 6, e punto 2, lett. h, n. 2) che la caccia alle specie di uccelli acquatici Canapiglia (Mareca strepera), Germano reale (Anas platyrhynchos), Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) e Tordo sassello possa protrarsi sino al 31 gennaio 2026.

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29.01.2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 30 dicembre 2025.

**Il Presidente**  
**Massimo Zampicini**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.